

ALLEGATO B

STATUTO dell'Associazione Nazionale "GAIITALIAPUNTOCOMEDIZIONI APS"

TITOLO I

Denominazione, Sede e finalità sociali

Art. 1) Denominazione e sede.

E' costituita come associazione nazionale di promozione sociale l'associazione «GAIITALIAPUNTOCOMEDIZIONI Associazione di Promozione Sociale», in sigla "GAIITALIAPUNTOCOMEDIZIONI APS" ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 117/2017 e del codice civile, con sede legale nel Comune di GENOVA (GE) con durata illimitata. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire, sopprimere o trasferire sedi secondarie della stessa.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Art. 2) Natura e ordinamento democratico dell'Associazione.

GAIITALIAPUNTOCOM APS è senza scopo di lucro ed è un'organizzazione democratica tanto per ciò che attiene all'organizzazione della vita interna, tanto per il funzionamento degli organi dirigenti e la loro elezione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati e di tutte le associate e ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazione di qualsiasi natura.

L'Associazione ha una durata illimitata e può essere sciolta secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 3) Attività di interesse generale perseguite

Ai sensi e nel rispetto Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione esercita, in favore dei propri associati e delle proprie associate, dei loro familiari o terzi, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale indicate nell'articolo 5 del predetto Decreto e che sono specificate nell'articolo 4) del presente Statuto sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, :

1) formazione professionale in campo teatrale e attoriale, giornalistico web, su carta stampata, radio e video, drammaturgico e di prosa, e produzione di informazione indipendente e figure professionali, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nel campo del giornalismo, della radiofonia, del teatro e delle arti dello spettacolo, nonché manifestazioni, eventi

e festival oltre ad attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di interesse politico-sociale con particolare riferimento alla produzione di informazione indipendente; formazione universitaria e post-universitaria in collaborazione con atenei e istituzioni scientifiche e culturali o altre associazioni che condividano gli stessi obiettivi al fine di costruire una cultura dell'accoglienza per ogni gruppo sociale, compreso nell'art.3 della Costituzione Italiana; (lettere d, i e h)

2) edizione di quotidiani online, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative con particolare riferimento al teatro sociale e al cinema, attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica dell'accoglienza e della valorizzazione delle culture globali con il fine di creare valore nel quotidiano; (lettera i);

3) ricerca culturale-scientifica di particolare interesse socio-politico con particolare riferimento ai soggetti fragili e ai migranti (lettera h);

4) edizione di quotidiani online, di volumi, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative con particolare riferimento al teatro sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);

6) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);

7) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);

8) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).

Art. 4) Finalità e modalità di svolgimento delle attività di interesse generale perseguite dall'Associazione e ulteriori attività associative.

In particolare GAIITALIAPUNTOCOM nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nell'articolo 3) intende:

- Lavorare nell'ambito dell'informazione, dei media e della cultura della comunicazione per l'affermazione di una positiva immagine dell'informazione indipendente e autoprodotta contribuendo all'affermazione e allo sviluppo dei diritti civili e delle libertà individuali attraverso l'educazione alla cultura e al rispetto dei diritti umani;

- Organizzare corsi di formazione in collaborazione con altri enti nazionali e regionali e con le strutture dell'UE laddove possibile;
- Contribuire a costruire servizi culturali;
- Produrre materiale editoriale sotto forma di libri, riviste, manifesti, dépliant informativi, gadget, film, siti internet, creazione e/o gestione di canali tv e radio, programmi trasmessi con qualsiasi modalità tecnica e quant'altro venga ritenuto opportuno a perseguire gli scopi dell'Associazione stessa;
- Affermare il diritto alla libertà ed autonomia sessuale, affettiva, relazione, politica e culturale degli individui, al rispetto della identità di ciascuno e ciascuna e della possibilità di intraprendere un percorso esistenziale e di vita autodeterminato e per quanto possibile soddisfacente e felice;
- Lottare contro ogni forma di discriminazione e di repressione favorendo il libero sviluppo della identità umana, senza distinzioni di sesso e orientamento sessuale, genere e identità di genere, etnia o provenienza geografica, religione, lingua e stato sociale, in ogni sede sociale, politica e giudiziaria;
- Lottare, anche ai sensi degli Artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, per la tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, intendendo per diritto inviolabile anche la libera manifestazione del proprio mondo affettivo, e per formazione sociale anche l'assetto che due o più persone scelgono liberamente di dare, anche sul piano giuridico, alla propria vita di relazione;
- Favorire momenti di incontro e socializzazione anche per le persone gay e lesbiche, bisessuali, transgender ed intersessuali attraverso l'organizzazione, la gestione o la partecipazione ad attività culturali o ricreative o ludiche.
- Organizzare o partecipare a manifestazioni pubbliche;
- Organizzare conferenze e momenti di studio ed approfondimento;
- Raccogliere, conservare, organizzare, digitalizzare e rendere fruibili, anche mediante la pubblicazione on-line, gli archivi, i documenti e più in generale gli elementi della memoria storica del nostro paese, con particolare interesse verso ogni minoranza e con particolare riferimento agli atti di bullismo;
- lavorare in sinergia con altre Associazioni, Enti, Organizzazioni che condividono o perseguono le finalità di cui al presente articolo, anche costituendo o entrando a far parte di strutture federative o associazioni di secondo livello.
- Svolgere attività educative, di istruzione e di formazione, a favore della collettività e in particolare di studenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università o in formazione post-universitaria, su tutti i temi oggetto delle finalità associative e in particolare sulla prevenzione e il contrasto alle discriminazioni, al bullismo omo-bi-transfobico e sui diritti e il benessere delle persone LGBTIQ+.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte della Segreteria nazionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 5) Assenza di finalità di lucro e divieto di distribuzione di proventi.

Ai sensi dell'articolo 8), comma 2, del Decreto Legislativo 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori\fondatrici, associati\associate, lavoratori\lavoratrici e collaboratori\collaboratrici, amministratori/amministratrici e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano distribuzione indiretta di utili i casi indicati dall'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

Art. 6) Associati e associate e norme di adesione.

L'associazione dovrà essere sempre costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche e possono aderire all'associazione anche altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna le associate e gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

L'ammissione di nuovi/e associati/e è deliberata, entro 30 giorni, dalla Segreteria Nazionale, a seguito di richiesta scritta della persona interessata, accompagnata dal versamento della quota di iscrizione annuale all'atto di presentazione della domanda e secondo i criteri fissati nell'eventuale regolamento interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della domanda di adesione viene immediatamente rilasciata la tessera sociale. In caso di mancata accettazione della domanda, da parte della Segreteria Nazionale, viene comunicata all'interessato la motivazione della mancata ammissione e gli è restituita la quota versata. Entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto motivato, l'interessato può chiedere per iscritto che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima convocazione successiva.

L'associazione ha la facoltà di assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati e dalle proprie associate, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo

117/2017 solo quando ciò sarà necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità indicate nel presente Statuto; in ogni caso, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e volontarie o al cinque per cento del numero degli associati e delle associate.

Art. 7) Diritti e doveri dei soci e delle socie.

Tutti i soci e tutte le socie hanno eguali diritti e non sono ammesse iscrizioni a termine.

Gli associati e le associate hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- contribuire all'elaborazione e al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti o elette negli organismi di direzione, di garanzia e di controllo. Per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

- ad esaminare copia dei libri sociali obbligatori dell'Associazione ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 117/2017, facendone richiesta scritta al Presidente, che provvede entro 30 giorni indicando il luogo e i giorni in cui i libri potranno essere visionati".

Gli associati e le associate sono tenuti e tenute a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite la quota associativa;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne agli organismi Statutari dell'associazione.

Le quote associative o contributi, nonché la qualifica di socio e socia, sono intrasmissibili, non sono rivalutabili e non sono rimborsabili in nessun caso tranne il caso di mancata accettazione della domanda di adesione, previsto al precedente art. 6.

Art. 8) Perdita della qualità di socio o socia.

Il rapporto di associazione cessa:

1) per recesso.

2) per delibera di esclusione dell'Assemblea Nazionale, su proposta del/della Presidente, che viene presa a maggioranza semplice. L'esclusione è prevista nei confronti del socio o della socia che:

a) non rispetti in modo grave lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e/o della Segreteria o svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

b) arrechi in qualunque modo danni gravi, anche morali, all'Associazione e/o ai suoi e alle sue aderenti.

c) qualora manifesti pubblicamente, attraverso social o altre dichiarazioni pubbliche, opinioni che entrino in conflitto o siano ostili agli obiettivi sociali dell'associazione provocandone il discredito.

L'esclusione diviene efficace dalla data della Delibera dell'Assemblea Nazionale e verrà comunicata al Socio e alla Socia tramite posta elettronica o al domicilio che questi o questa ha dichiarato nella domanda di ammissione o nelle successive modifiche;

- 3) per morosità nel pagamento dei contributi associativi;
- 4) per causa di morte o scioglimento dell'ente associato.

TITOLO III

Organizzazione e Funzionamento.

Art. 9) Struttura organizzativa.

GAIITALIAPUNTOCOM è un'Associazione nazionale eventualmente rappresentata a livello territoriale da singoli\single o gruppi di associati e associate designati o designate come referenti dal\la Presidente Nazionale, sentita la Segreteria nazionale.

Titolo IV - Organismi nazionali

Art. 10) Organismi di direzione nazionale.

Sono organismi di direzione nazionale:

- l'Assemblea Nazionale;
- il\la Presidente Nazionale;
- il Segretario\la Segretaria Nazionale;
- uno o più Vice-presidenti Nazionali;
- la Segreteria Nazionale;
- L'organo di controllo se obbligatorio per legge

Art. 11) Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale, convocata dal\la Presidente Nazionale, si svolge, almeno una volta all'anno, nelle forme stabilite dalla Segreteria Nazionale, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

All'Assemblea spettano le competenze inderogabili contenute nell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 117/2017 che vengono qui riportate:

- a) elegge e revoca i e le componenti degli organi sociali e in particolare il\la Presidente Nazionale, il\la Segretario/a Nazionale, il/i e la/le Vice-presidente/i Nazionale/i e la Segreteria Nazionale;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva i bilanci;

- d) approva il programma annuale di attività;
- e) approva il piano di tesseramento sociale annuale;
- f) delibera sulle istanze di revisione del mancato accoglimento di domande di iscrizione;
- g) delibera sulla responsabilità dei o delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati e delle associate;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e in particolare:
 - discute ed approva il programma generale dell'Associazione;
 - ratifica l'elezione di eventuali presidenti onorari/ie;
 - delibera sulla costituzione o la partecipazione a strutture federative o ad associazioni di secondo livello.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta agli associati, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea Nazionale ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea Nazionale ordinaria delibera a maggioranza dei voti.

L'Assemblea Nazionale è convocata in forma straordinaria quando sono poste all'ordine del giorno modifiche all'atto costitutivo e allo statuto o la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. In tal caso per la validità dell'Assemblea è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno il 60% degli associati e in seconda convocazione il 40%. L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti.

L'Assemblea Nazionale è convocata in forma straordinaria anche per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio. In questo caso l'Assemblea delibera con il voto favorevole del 75% degli associati.

Gli associati e le associate possono intervenire all'Assemblea nazionale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimendo il voto in via elettronica.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Non sono previste deleghe per l'Assemblea nazionale.

Art. 12) Il/La Presidente Nazionale.

Il/La Presidente Nazionale è eletto/a dall'Assemblea Nazionale secondo criteri stabiliti dall'Assemblea stessa e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/La Presidente Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Egli/Ella:

- convoca e presiede l'Assemblea Nazionale;
- convoca e presiede la Segreteria Nazionale;

Il/La Presidente nomina il/la Tesoriere/a nazionale.

In caso di prolungata assenza o di accertato impedimento di qualsiasi natura del/della Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono esercitati dal/dalla Vice-Presidente Nazionale anagraficamente più anziano/a.

In caso di definitiva cessazione del Presidente dalla carica, per qualunque ragione, il Segretario/La Segretaria Nazionale ha il potere di convocare l'Assemblea Nazionale al fine di eleggere un/una nuovo/a Presidente.

Il presidente di GAIITALIAPUNTOCOM APS è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, senza eccezioni di sorta e più segnatamente sono conferite al legale rappresentante tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per statuto e per legge tassativamente riservate all'assemblea dei soci o alla segreteria nazionale.

Art. 13) Il/La Segretario/a Nazionale

Il/La Segretario Nazionale coordina i lavori della Segreteria Nazionale e, in accordo con il/La Presidente, rappresenta l'associazione in consessi politici e istituzionali. In caso di definitiva cessazione del Presidente dalla carica, per qualunque ragione, il/La Segretario/a Nazionale ha il potere di convocare l'Assemblea Nazionale al fine di eleggere un/una nuovo/a Presidente.

Art 14) La Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale rappresenta il governo dell'Associazione, coadiuvando il/La Presidente nella gestione politica e organizzativa. È composta da un minimo di 5 persone a un massimo di 9, sempre in numero di dispari, eletti/e dall'Assemblea Nazionale, che includono il/La Presidente e il/La Segretario/a Nazionale.

Presenta all'Assemblea Nazionale la proposta di rendiconto preventivo e consuntivo, accompagnata da una relazione illustrativa.

La Segreteria Nazionale è convocata dal/dalla Presidente secondo un calendario definito al suo interno.

Ai o alle componenti della Segreteria Nazionale che si dimettano o decadano subentrano i primi o le prime dei non eletti/e in ordine di preferenze ricevute in occasione dell'elezione dell'organo. In mancanza di non eletti, l'Assemblea Nazionale integra i componenti della Segreteria Nazionale nella prima riunione utile.

In caso di impedimento del/della Segretario/a Nazionale, la Segreteria Nazionale ha il potere di convocare l'Assemblea Nazionale.

Rientra nella sfera di competenza della Segreteria nazionale tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione della Segreteria avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 6 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

La segreteria è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento alla segreteria anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 15) I/Le Vice-Presidenti Nazionali

I/Le Vice-Presidenti Nazionali hanno il compito di sostituire il/la presidente in caso di sua assenza prolungata o di accertato impedimento. Nell'evenienza di cui al periodo precedente, i

poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono trasferiti al/alla Vice-presidente più anziano/a, nel caso i/le vice-presidenti fossero più d'uno/a.

Art. 16) Il/La Tesoriere/a.

Il/La Tesoriere/a cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede a effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro lo Statuto gli assegni o la Segreteria nazionale ritenga di delegargli o delegarle in accordo con il Presidente.

Art. 16 bis) L'organo di controllo e revisore dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

Patrimonio, Risorse e amministrazione

Art. 17) Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito, a titolo esemplificativo, da:

- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- beni mobili e immobili di proprietà della stessa.

Art. 18) Entrate.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci, delle socie e delle associazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i proventi da raccolta fondi realizzate in modo conforme a quanto stabilito dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;
- i contributi pubblici e privati;
- i proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS.
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 19) Bilanci e rendiconti.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il/La tesoriere/a nazionale predispone ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017 il bilancio d'esercizio ed il conto delle perdite e profitti, con una relazione illustrativa che viene presentata alla segreteria dal/dalla Presidente e successivamente all'Assemblea Nazionale per l'approvazione entro quattro mesi dall'inizio dell'anno sociale successivo e depositato, entro il termine previsto per legge, nel RUNTS .

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Essi devono essere redatti con le forme, i contenuti e le modalità indicati nell'articolo 13 d. lgs. n. 117/2017 e devono essere accompagnati dal bilancio sociale quando ricorrono gli estremi previsti dall'art. 14 d. lgs. n. 117/2017, dando atto anche del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo e dal revisore dei conti ai sensi degli artt. 30 e 31 d. lgs. n. 117/2017 se obbligatori secondo quanto ivi previsto.

Nelle votazioni di approvazione del bilancio di esercizio, i membri della Segreteria Nazionale non votano ai sensi dell'art. 2373 c.c. come richiamato dall'art.24 d. lgs 117/2017.

Art. 20) Regolamenti organizzativi.

L'Assemblea Nazionale può approvare uno o più Regolamenti organizzativi, su proposta del/della Presidente Nazionale

Art. 21) Obbligazioni.

L'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da essa direttamente contratte per mezzo dei suoi organi statutariamente previsti salvo quanto previsto dall'art. 38 del C.C.

Art. 22) Libri sociali obbligatori.

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 117 del 2017, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati e delle associate;
- b) il registro dei volontari e delle volontarie;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee nazionali, tenuto a cura della Segreteria Nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Segreteria Nazionale, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, tenuti ciascuno a cura dell'organo cui si riferiscono.

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Art. 23) Scioglimento.

Lo scioglimento di GAIITALIAPUNTOCOM può essere deliberato ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea Nazionale può nominare uno/a o più liquidatori e liquidatrici.

In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'APS, il patrimonio residuo dell'Associazione nazionale, dedotte le passività, è devoluto, previa parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24) Presidenti onorari/ie.

Gli/Le ex Presidenti Nazionali dell'Associazione o personalità del mondo sociale, culturale o scientifico che si siano distinte nella loro vita o carriera professionale a favore dei diritti umani possono essere nominate Presidenti onorari.

La nomina di un Presidente onorario è deliberata dalla Segreteria Nazionale su proposta del/della Presidente Nazionale o di un membro della segreteria e successivamente ratificata dall'Assemblea Nazionale.

La carica è a tempo indeterminato salvo recesso o successiva revoca.

La carica, essendo onorifica, non attribuisce alcun potere o funzione, in particolare in riferimento alla funzione di Presidente Nazionale o di altri organi dell'Associazione.

I/le Presidenti onorari/ie possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Segreteria Nazionale senza diritto di voto.

Art. 25) Norma di chiusura.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.